

Nella **Parte Seconda – Attività e funzioni del dirigente scolastico** vanno apportate le modifiche che seguono.

Il quesito n. 11 va sostituito dal seguente:

11) Secondo le fonti normative e contrattuali che ne regolano il profilo professionale (CCNL sottoscritto il 1° marzo 2002, CCNL sottoscritto l'11 aprile 2006, CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010):

- A. il dirigente è sollevato da ogni responsabilità didattica diretta
- B. il dirigente è responsabile della promozione dei diritti costituzionalmente tutelati
- C. il dirigente è sollevato dalla rappresentanza dell'istituzione scolastica all'esterno di essa
- D. il dirigente non è tenuto a coordinare e verificare la proposta didattica dei propri docenti

Dopo il quesito n. 11 sono inseriti i seguenti:

11 bis) Delle seguenti affermazioni relative al CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 una è sbagliata. Quale?

- A. Il nuovo testo mantiene la struttura integrata del “testo unico” come i due precedenti
- B. Una importante novità è costituita dall'inserimento del Titolo VI sulla responsabilità disciplinare, con annesso apparato di procedure e sanzioni
- C. È stato sottoscritto in data successiva alla sua scadenza
- D. Sia nell'attuale strutturazione delle 8 aree della dirigenza sia nella futura riduzione a 4, la dirigenza scolastica rimane un settore autonomo rispetto alle altre aree della dirigenza statale

11 ter) Delle seguenti affermazioni circa la responsabilità disciplinare del D.s. di cui all'art. 13 del CCNL 15 luglio 2010 una è sbagliata. Quale?

- A. La responsabilità disciplinare viene distinta dalla responsabilità dirigenziale
- B. La responsabilità disciplinare attiene alla negligenza nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001
- C. La responsabilità disciplinare vincola il D.s. al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- D. La responsabilità disciplinare è finalizzata ad assicurare funzionalità ed operatività alla pubblica amministrazione

11 quater) La norma che segue fornisce la definizione più sintetica della responsabilità del D.s.: “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”. In quale testo legislativo è contenuta?

- A. Nel D.Lgs. n. 297/1994 (art. 396)
- B. Nel D.Lgs. n. 150/2008 (art. 34)
- C. Nel D.Lgs. n. 165/2001 (art. 25)
- D. Nel D.Lgs. n. 275/1999 (art. 16)

11 quinquies) Con la Direttiva n. 67 del 30 luglio 2010 il MIUR ha assegnato all'INVALSI gli obiettivi generali per l'anno scolastico 2010/2011. Delle indicazioni che seguono una è errata. Quale?

- A. La rilevazione, in riferimento ad italiano e matematica, per la seconda e quinta classe della scuola primaria
- B. La rilevazione, in riferimento ad italiano e matematica, per la prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado
- C. La produzione di prove da utilizzare negli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, predisponendo a tal fine uno specifico progetto di fattibilità
- D. La rilevazione, in riferimento ad italiano e matematica, per la seconda e quarta classe della scuola secondaria di secondo grado.

Vanno, poi, così sostituiti i seguenti quesiti:

70) Agli studenti con diagnosi di D.S.A. la L. n. 170/2010 assicura i seguenti diritti (individuare la risposta sbagliata):

- A. didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico
- B. diagnosi precoce da parte del personale scolastico
- C. strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche
- D. misure dispensative da prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere

71) Il decreto 4 giugno 2010, emanato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 1, comma 22, della L. n. 24/2009, regola il "test di conoscenza della lingua italiana". Chi è tenuto al superamento del test?

- A. Gli studenti stranieri al compimento dell'obbligo scolastico
- B. Gli immigrati al momento dell'arrivo sul territorio dello Stato italiano
- C. Gli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno valido per i Paesi dell'Unione europea
- D. Gli immigrati che chiedono il permesso di soggiorno valido per lo Stato italiano

73) L'art. 6 del vigente CCNL del comparto scuola indica le seguenti materie delegate alla contrattazione integrativa d'Istituto:

- h) modalità di utilizzo del personale in attuazione del P.O.F.;
- i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
- j) applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo di attuazione della legge n. 146/1990;
- k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) criteri per la ripartizione del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori;
- m) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale nonché criteri per l'individuazione del personale nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 150/2009 (individuare la risposta errata):

- A. le determinazioni inerenti l'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dal D.s.

- B. è stata abolita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
- C. la contrattazione collettiva è stata limitata ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché alle materie relative alle relazioni sindacali
- D. rimangono vigenti le norme del D.Lgs. n. 275/1994 (artt. 7, 10 e 396) che condizionano l'assegnazione dei docenti alle classi e la formulazione dell'orario delle lezioni da parte del D.s. al rispetto dei criteri deliberati dagli organi collegiali

74) Secondo l'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009 (che ha modificato l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) la gestione del personale docente e A.T.A. a livello di istituto:

- A. è materia di contrattazione collettiva nazionale
- B. è prerogativa del dirigente scolastico
- C. è materia di contrattazione integrativa
- D. è materia di informazione successiva

75) Tra le seguenti materie, oggetto di informazione preventiva ai sensi dell'art. 6 del CCNL comparto scuola, una è stata erroneamente inserita. Quale?

- A. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
- B. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa
- C. Organizzazione degli uffici
- D. Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della L. n. 146/1990

76) Il documento di base per l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. è costituita:

- A. dal piano delle attività formulato dal dirigente scolastico
- B. dal piano delle attività formulato dal direttore S.G.A. sulla base delle direttive del D.s.
- C. dal piano delle attività deliberato dal consiglio di istituto
- D. dal piano delle attività deliberato dal collegio docenti

92) Con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 il personale beneficiario delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 (tre giorni mensili di permesso retribuito) ha diritto a scegliere, ove possibile:

- A. la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
- B. l'orario di lavoro meglio adeguato alle esigenze della persona da assistere
- C. il turno di lavoro meglio adeguato alle esigenze della persona da assistere
- D. la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere

93) Il D.Lgs. n. 150/2009 ha limitato le materie oggetto di contrattazione sindacale. In particolare gli artt. 34 e 54 escludono dalla contrattazione collettiva e attribuiscono ai dirigenti (individuare la risposta sbagliata):

- A. le materie attinenti all'organizzazione degli uffici
- B. la gestione delle risorse umane
- C. la gestione dei rapporti di lavoro
- D. la sicurezza sui luoghi di lavoro

149) Il dipendente pubblico che subisce una sanzione disciplinare può ricorrere avverso di essa con:

- A. ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro
- B. ricorso al giudice ordinario
- C. ricorso al giudice amministrativo
- D. ricorso al giudice ordinario, ma solo dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione

156) Il licenziamento del D.s.:

- A. non è previsto dal CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010
- B. è previsto dall'art. 12 del CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 solo nel caso di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni
- C. è previsto anche dal Codice disciplinare di cui all'art. 16 del CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010
- D. è un'innovazione prevista a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009

223) Il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro:

- A. è obbligatorio come regolamentato dall'art. 135 del CCNL 2006/2009
- B. è stato reso facoltativo con l'entrata in vigore della L. n. 183/2010
- C. si svolge davanti al Collegio istituito presso ogni Direzione scolastica provinciale
- D. va concluso entro 30 giorni dal deposito della richiesta

Risposte commentate

11) B. È particolarmente significativo il compito attribuito dall'art. 2 del CCNL al Dirigente scolastico di promozione “dei diritti costituzionalmente tutelati”. Sono tassativamente elencati (è significativo anche tale ordine):

- a) il diritto all'apprendimento degli alunni;
- b) la libertà d'insegnamento dei docenti;
- c) la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

11 bis) A. Risalta anzitutto l'anomalia della data di sottoscrizione degli ultimi due contratti collettivi, successiva alla loro stessa scadenza. Le ragioni sono diverse: la crisi economica, l'onerosità di una categoria di oltre 10.000 dirigenti, senza dimenticare la sua scarsa considerazione nell'ambito delle dirigenze pubbliche.

Notiamo, inoltre, che sia nell'attuale strutturazione delle 8 aree della dirigenza, sia nella futura riduzione a 4, la dirigenza scolastica è un settore autonomo, distinto dagli altri in nome di una “specificità” che in parte si giustifica per le caratteristiche dell'accesso (riservato ai docenti) ma che in altri aspetti appare strumentale a considerazioni di contenimento dei costi.

Il contratto sottoscritto il 15 luglio 2010 si distingue dai precedenti per due aspetti, l'uno formale e l'altro sostanziale.

Sul piano formale il testo non mantiene la struttura integrata del “testo unico” come i due precedenti, costringendo quindi ai rinvii dichiarati in Premessa, al comma 8: *“Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27-10-2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve”*.

La principale novità sul piano sostanziale è costituita dall'inserimento del Titolo VI sulla responsabilità disciplinare, con annesso apparato di procedure e sanzioni. In effetti era questo l'elemento carente nel passato: i due precedenti CCNL prevedevano esclusivamente il recesso dell'Amministrazione, cioè il licenziamento del D.s. (art. 31 del CCNL 1-3-2002 e art. 30 del CCNL 11-4-2006) (cfr. par. 4.2.2).

11 ter) B. Per gestire in modo efficiente l'istituzione scolastica - ottemperando ai propri compiti e alle proprie funzioni - è necessario che il Dirigente scolastico conosca i profili della propria responsabilità.

L'art. 13 ribadisce che (cfr. par. 4.2.3):

- la funzione di indirizzo e controllo spetta agli organi di governo (responsabilità politica);
- la funzione di gestione amministrativa spetta alla dirigenza (responsabilità tecnica);
- la responsabilità disciplinare del D.s. è finalizzata ad assicurare funzionalità all'istituzione pubblica;
- i dirigenti si conformano al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

11 quater) C. Di responsabilità dei risultati del servizio in riferimento al Dirigente scolastico parla il D.Lgs. n. 165/2001 che all'art. 25, comma 2, così dispone: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valutazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali" (cfr. par. 4.5.1).

11 quinquies) D. Sulla strada tracciata dalle Direttive n. 74, 75 e 76 si muove, con l'introduzione di qualche elemento di novità, la Direttiva n. 67 del 30-7-2010 relativa agli obiettivi generali di cui dovrà tener conto l'INVALSI nell'anno scolastico 2010/2011.

Dopo aver ribadito che, fra questi obiettivi, riveste particolare rilievo la valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti degli studenti, la Direttiva conferma la rilevazione, in riferimento ad italiano e matematica, per la seconda e quinta classe della scuola primaria e la prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per la terza classe si terrà conto della prova nazionale somministrata in occasione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

Quale elemento di novità il punto 2 afferma che la rilevazione riguarderà anche gli studenti della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado. In particolare per la quinta classe si raccomanda all'INVALSI di avviare un processo "per la produzione di prove da utilizzare negli esami di Stato predisponendo a tal fine uno specifico progetto di fattibilità analizzando anche la possibilità di predisporre prove centrate sulle competenze di base da proporre, su base volontaria, agli studenti diplomati in vista della erogazione da parte di alcune Regioni interessate di borse di studio basate sul merito" (cfr. par. 4.6.1).

70) B. Agli studenti con diagnosi di D.S.A. vengono assicurati i seguenti diritti (cfr. par. 6.7.12):

- l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
- l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;
- adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari.

71) C. Il decreto 4 giugno 2010, emanato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 1, comma 22, della L. n. 24/2009 regola il "test di conoscenza della lingua italiana" del livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo (cfr. par. 2.4.4): il superamento di tale test è una delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno valido per i Paesi dell'Unione europea.

La norma quindi non riguarda gli studenti iscritti a regolari corsi di studio nelle scuole italiane: anzi per essi è previsto l'esonero dal test nel caso in cui abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado (art. 4).

73) B. Sull'ordinamento del pubblico impiego è intervenuta la L. 4 marzo 2009, n. 15, la quale ha delegato il Governo ad emanare provvedimenti finalizzati a migliorare la produttività e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

La delega è stata esercitata con l'emanazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 il quale ha, tra l'altro, modificato l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001: la sua attuale formulazione limita gli ambiti della contrattazione collettiva a *“i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”* ed esclude dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.

Tali prerogative sono state a loro volta ridefinite dall'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009: *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.*

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Ricordiamo, per il corretto e rispettoso esercizio di tali competenze, che sono tuttora vigenti le norme relative alle prerogative degli organi collegiali d'istituto contenute nel T.U. in materia di istruzione: i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi o per la formulazione dell'orario delle lezioni tornano alla competenza del D.s. ma sulla base delle proposte formulate dal collegio e deliberate dal consiglio d'istituto (art. 7, comma 2, lett. A), D.Lgs. n. 297/1994) (cfr. par. 7.2.2).

74) B. In base all'art. 34 del D.Lgs. n. 150/2009, *“Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”* (cfr. par. 7.2.2).

75) C. Le seguenti materie continuano ad essere oggetto di informazione preventiva annuale del dirigente scolastico alla RSU di istituto (cfr. par. 7.6):

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- c) utilizzazione dei servizi sociali;
- d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della L. n. 146/1990;
- e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive.

76) B. Relativamente al personale A.T.A. l'atto dirigenziale di organizzazione del lavoro parte dal piano delle attività formulato dal direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), sentito il personale medesimo, in attuazione delle esigenze del P.O.F.

Il D.S.G.A. infatti, in base al profilo professionale delineato nella Tabella A, Area D, allegata al contratto, *“organizza autonomamente l'attività del personale A.T.A. nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico”* (cfr. par. 7.3.2).

92) D. Circa il personale beneficiario delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 si tenga presente che la L. n. 183/2010 (art. 24, comma 1, lett. b) prevede che il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non al proprio (cfr. par. 7.3.1).

93) D. Si riporta l'art. 34, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n. 150/2009 (Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): “1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Si riporta, inoltre, la prima parte dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165): “1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 [...]”.

149) B. A far data dal 15 novembre 2009 il dipendente pubblico che subisce una sanzione disciplinare ha due possibilità per ricorrere avverso di essa (cfr. par. 9.3.3):

- il ricorso al giudice ordinario che ha piene prerogative di valutazione nel merito e nella forma della sanzione comminata;

- il ricorso alla conciliazione non obbligatoria, che però attende i (futuri) contratti collettivi di lavoro per poter essere istituita: essa in ogni caso dovrà instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e, comunque, prima dell'irrogazione della sanzione.

156) C. L'art. 16 del CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 prevede, oltre al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, anche il licenziamento disciplinare, con e senza preavviso. Inoltre l'art. 12, comma 4, del medesimo contratto prevede il licenziamento anche nel caso di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni (cfr. par. 9.3.8).

223) B. L'art. 31, comma 9, della L. n. 183/2010 abroga l'art. 65 del D.Lgs. n. 165 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali), nonché l'art. 66 dello stesso decreto (Collegio di conciliazione). Sostituisce o modifica, inoltre, le norme del codice di procedura civile che precedentemente regolavano le procedure per la conciliazione obbligatoria, e precisamente (cfr. par. 12.2.5):

- l'art. 410 (Tentativo di conciliazione), ai sensi del quale *“Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413”*;
- l'art. 411 (Processo verbale di conciliazione);
- l'art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia);
- i successivi artt. 412ter e 412quater, istituendo ulteriori modalità facoltative di conciliazione e di arbitrato.